

**Allegato 2 parte integrante**  
Disposizioni generali di gestione



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE**

relative all'”Avviso per la presentazione di proposte progettuali volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di Legale rappresentante del Soggetto denominato \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_ comune di \_\_\_\_\_ cod.fisc./partita iva \_\_\_\_\_  
proponente il progetto denominato \_\_\_\_\_

(codice \_\_\_\_\_)

**DICHIARA**

- di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:
- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 - 20;
  - nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.;
  - nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.;
  - nel Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali;
  - nell’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;

(Il legale Rappresentante)

- nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377, e modificato dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché modificato dalla Commissione europea con decisione C(2021) 184 dell'11 gennaio 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;
  - nel d.P.P. 14 settembre 2015, n.12-26/Leg., avente per oggetto “Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale” di seguito denominato “Regolamento”;
  - nell’”Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – anno 2021”;
  - nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018;
- di accettare, preliminarmente all'eventuale finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento, le seguenti disposizioni generali di gestione.

### **DISPOSIZIONE N. 1**

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni e i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nella Sezione A dei “Criteri di attuazione”;
- rispettare le disposizioni relative alle dichiarazioni trimestrali, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 33 del “regolamento” e dalla Sezione A “Criteri di attuazione”;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all’amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679], relativi alla tutela della riservatezza dei dati personali;

(Il legale Rappresentante)

---

- conservare presso di sé la documentazione comprovante l'attività realizzata, i contratti sottoscritti, i registri di presenza, i testi didattici, le dispense delle attività formative e i titoli giustificativi delle spese sostenute per quindici anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale e degli altri organismi dell'Unione Europea o nazionali preposti in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche presso la sede degli stessi secondo quanto stabilito nei "Criteri di attuazione" (art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- utilizzare per la registrazione delle presenze dei partecipanti lo strumento del Registro Elettronico qualora fornito dall'Amministrazione provinciale o in alternativa il registro cartaceo fornito dall'Amministrazione provinciale;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto.

### **DISPOSIZIONE N. 2**

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nel paragrafo 4 della Sezione A) dei "Criteri di attuazione" e nell'Avviso.

Il soggetto attuatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale.

### **DISPOSIZIONE N. 3**

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dal soggetto attuatore entro i termini previsti specificatamente nell'Avviso e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione", e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2023.

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nell'Avviso e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione"

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 35 del "Regolamento" e nella Sezione A dei "Criteri di attuazione" fatto salvo che, alla luce dei termini di conclusione della programmazione 2014-2020, la rendicontazione completa dovrà in ogni caso essere presentata entro e non oltre il 30 settembre 2023, pena il non riconoscimento delle spese non rendicontate entro tale data. In deroga a quanto previsto dal par. 7.2 dei "Criteri di attuazione" non è pertanto consentito il differimento della consegna di alcun documento di rendicontazione oltre tale data. Qualunque spesa, a qualsiasi titolo, sostenuta dopo il termine del 30 settembre 2023 non sarà riconosciuta.

### **DISPOSIZIONE N. 4**

Il soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento

(Il legale Rappresentante)

sopraccitato e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il soggetto attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa dell'Unione Europea, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo FSE al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
- b) garantire il rispetto dei principi dell'Unione Europea in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
- c) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
- d) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le "Misure minime di sicurezza" di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
- g) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
- h) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;
- k) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;
- l) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;

(Il legale Rappresentante)

m) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1, dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, senza eccezioni. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, senza eccezioni, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

## **DISPOSIZIONE N. 5**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art. 33 d.P.P.12-26/Leg/2015)**

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

- a) un anticipo fino a un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
- b) ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni di attività con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di attività effettivamente realizzate e certificate nelle dichiarazioni trimestrali.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatta esecuzione delle attività garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore.

Le modalità di liquidazione sono specificate nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/13, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il soggetto attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione".

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione delle spese. Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/stato di avanzamento /saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto legislativo n.135 del 17 luglio 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il soggetto attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

## **DISPOSIZIONE N.6**

(Il legale Rappresentante)

Il soggetto attuatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione nelle forme e nei modi previsti nella Sezione A dei “Criteri di attuazione” e nell’Avviso.

### **DISPOSIZIONE N. 7**

In caso di inosservanza da parte del soggetto attuatore delle disposizioni stabilite nell’Avviso, nella sezione A dei “Criteri di attuazione” e nelle presenti disposizioni, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

### **DISPOSIZIONE N. 8**

Il soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il soggetto attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il soggetto attuatore si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell’esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell’utenza.

Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente periodo, il soggetto attuatore si impegna sin d’ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare l’attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività, così come previste dai “Criteri di attuazione” con relativi massimali. Gli estremi delle posizioni assicurative dovranno essere inseriti nel sistema informativo prima dell’avvio delle attività.

Il soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti nei confronti del Soggetto attuatore a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore e in adempimento del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. L’Amministrazione acquisirà d’ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità

(Il legale Rappresentante)

contributiva ed assicurativa del soggetto attuatore e la documentazione antimafia. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla Sezione A dei "Criteri di attuazione".

### **DISPOSIZIONE N. 9**

Il soggetto attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

Il soggetto attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, e in particolare le disposizioni n. 3, n. 4, n. 5, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

NB: In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

Il legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

(Il legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_